1/1

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DISTRETTUALE
DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 40°

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
E ARRESTI DOMICILIARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

OPERAZIONE "PHUNCARDS-BROKER"

VOLUME I

PROCEDIMENTO N. 6429/2006 R.G. CONTRO ARIGONI FABIO + 55

- associazione per delinquere transazionale (art. 416 c.p. e 4 L. n. 146/2006);
- frode fiscale (artt. 2 e 8 L. n. 74/2000);
- riciclaggio ed impiego illecito di denaro (artt. 648 bis e ter c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.);
- brogli elettorali con metodo mafioso (artt. 96, 97, 100 D.P.R. n. 361/1957, 7 D. L. n. 152/1991).

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Aldo Morgigni

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 292 E 321 c.p.p.)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del procedimento penale n. **6429/2006** R.G.N.R. nei confronti delle seguenti persone fisiche:

1) **ARIGONI Fabio**, nato a Roma il 05-05-1953, iscritto A.I.R.E. residente a Madrid (Spagna) [redacted], di fatto domiciliato a Panama in località sconosciuta;
2) **BERRIOLA Luca**, nato a Formia (LT) il 15-06-1970, residente a Frascati [redacted];
3) **BRECCOLOTTI Luca**, nato a Roma il 06-05-1973, ivi residente [redacted]
4) **BUONGIORNO Marinella**, nata a Roma il 17.07.1946, ivi residente in [redacted];
5) **CABONI Roberto**, nato a Roma il 22-12-1967, residente a Capena (RM) in [redacted], domiciliato a Roma in [redacted]
6) **CACCETTA Fabrizio**, nato a Roma il 10-10-1969, ivi residente in [redacted];
7) **CATANZARITI Antonio**, nato a Roma il 29-03-58 res.te in Roma, [redacted];
8) **CHERUBINI Giuseppe**, nato a Montefiascone (VT) il 31-01-1957, residente a Roma [redacted];
9) **CIONCO Alessandro** nato a Todi il 10-11-1976 ivi domiciliato in [redacted];
10) **COLOSIMO Paolo**, nato a Roma il 15-05-1955, ivi residente in [redacted], piano 3°, int. 14;
11) **COMITO Massimo** nato a Palermo il 14-06-1961 residente a Roma [redacted];
12) **CONTIN Roberto** nato a Saonara (PD) l' 11-12-1950 res.te in Milano [redacted];
13) **CORDESCHI Giulio** nato a Napoli il 31-07-1945 domiciliato in Castelnuovo di Porto (RM), [redacted];
14) **CRUDELE Giuseppe**, nato a Monza il 19-07-1967 res.te in Milano, [redacted];
15) **DENARO Manlio**, nato a Roma il 19-01-1958, ivi residente [redacted];
16) **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, nato a Roma il 25-06-1960, ivi residente [redacted]° int. 9, domiciliato in Roma [redacted];
17) **DINES Andrew Charles Edward**, nato nel Regno unito di Gran Bretagna il 23-02-1981, residente al n. [redacted] di [redacted] – Kingston Upon Thames – Surrey;
18) **DINES Colin Edward**, nato nel Regno unito di Gran Bretagna il 02-01-1944, residente al n. [redacted] di [redacted] – New Malden – Surrey;
19) **FANELLA Silvio**, nato a Roma il 08-10-1973, ivi residente in [redacted];
20) **FERRERI Antonio**, nato a Trieste il 04-03-1964 res.te in Nettuno [redacted] di fatto all'estero in località sconosciuta;
21) **FOCARELLI Carlo**, nato a Castel Viscardo (TR) il 16-03-1957, residente a Cerveteri (RM) [redacted] lotto 59/E, di fatto domiciliato in Roma presso BERTOCCHINI Cristina [redacted] 1;
22) **FRAGOMELI Francesco**, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 11-04-1967 domiciliato in Milano in via L. [redacted]
23) **GABRIELE Giovanni**, nato a Cosenza il 06-06-1962, residente a Mandatoriccio (CS) in [redacted]
24) **GIONTA Aurelio**, nato a Roma il 15-04-1968, ivi residente [redacted], sc. B int. 10;
25) **GOUREVITCH Eugene S.**, passaporto USA n. 054754316, indirizzo [redacted], NY 11101;

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

26) **IANNILLI Marco** nato a Roma il 21-09-1960, ivi residente in via Po n. 39 sc. 2 int. 14, domiciliato in Sacrofano (RM), località Monte Cappelletto s.n.c. e con ulteriore domicilio a Roma [redacted] s.n.c. ed. 2 p. terra int. 1 e 2;
27) **LA TORRE Maria Teresa** nata a Roma il 21-07-1980 residente a Roma [redacted] n. 7/D, p. 4°;
28) **LA TORRE Rosario**, nato a Nicotera (CZ) il 24-02-1950, residente a Roma [redacted] 7/D, p. 4° int. 15;
29) **LAURENTI Maurizio** nato a Roma il 15-11-1940, res.te in Ponzano Romano [redacted]
30) **MACORI Roberto**, nato a Roma il 02-07-1974, ivi residente [redacted], sc. C p. 2° int. 8, di fatto domiciliato in Roma [redacted], piano 2° int. 10;
31) **MADOIR Mwaffak** nato a Homs (Siria) il 02-12-1944 residente a Bologna in [redacted] 17, domiciliato in Svizzera, località Catagnola, [redacted];
32) **MAGI Fabrizio** nato a Catania il 27-03-1964, domiciliato in Roma [redacted] sc. G int. 11;
33) **MAROTTA Luigi**, nato a Potenza il 18-04-1945, cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilità, di fatto domiciliato a [redacted], The Strand, Kew, Londra Regno unito di Gran Bretagna;
34) **MASSOLI Massimo**, nato a Roma il 01-01-1964, cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilità il 29-09-2006, con domicilio in Roma [redacted], sc. A int. 14;
35) **MATTIOLI Renzo** nato a Roma il 10-11-1964 domiciliato in Roma [redacted] pal. D sc. B int. 12;
36) **MAZZITELLI Stefano** nato a Roma il 30-07-1960 res.te in Roma (RM) [redacted], pal. B – sc. C;
37) **MICUCCI Massimo** nato a Roma il il 28/07/1959 ivi res.te [redacted];
38) **MOKBEL Gennaro**, nato a Roma il 13-09-1960, ivi residente i [redacted], pal. B, scala E, int. 7, di fatto domiciliato in Roma [redacted] edificio [redacted];
39) **MURRI Augusto**, nato a Roma il 19-05-1968, ivi residente in [redacted], con domicilio in Panama, località sconosciuta;
40) **MURRI Barbara**, nata a Roma il 06-11-1971, iscritta A.I.R.E. residente a Mogadiscio (Somalia), di fatto domiciliata in Roma [redacted];
41) **NEAVE Andrew David**, nato il 14-10-1967, a Dundee (Regno unito di Gran bretagna), residente in Blackjills – Esher- Surrey – [redacted], Regno unito di Gran Bretagna;
42) **O'CONNOR Paul Anthony**, nato il 25-04-1971, a Kingston (Regno unito di Gran Bretagna), residente in S. Margarets, Twichenham – Middles, [redacted], Regno unito di Gran Bretagna;
43) **PANOZZO Dario**, nato ad Ancona il 22-04-1969, res.te i [redacted];
44) **PIZZI Giovanni**, nato a Roma il 06-04-1970, residente a Marino (RM) [redacted];
45) **PIZZO Giovanni**, nato ad Angri (s.a.) il 05-12-1947, residente a Brugherio (MI) [redacted], di fatto domiciliato in Ciampino (RM) [redacted];
46) **PRINZI Marco** nato a Londra (Regno unito di Gran bretagna) il 03-10-1976 – res.te in Svizzera, Gentilino, [redacted];
47) **PRINZI Paolo**, nato a L'Aquila il 04-09-1940 res.te in Svizzera, Lugano, [redacted];
48) **PUGLIESE Franco**, nato a ad Isola di Capo Rizzuto (KR) il 04- 07-1957, ivi residente i [redacted] domiciliato a Viadana (MN) [redacted] p. T int. 1;
49) **RICCI Antonio**, nato a Siena il 16-11-1942, residente ad Ardea (RM) [redacted];
50) **RICCI Giorgia**, nata a Roma il 04-09-1969, ivi residente [redacted] sc. D, p. 2° int. 4, di fatto domiciliata in Roma [redacted] n. 164 edificio "E" int. 6;
51) **ROSSETTI Mario**, nato a Cosenza il 29-03-1964 res.te in Milano [redacted];
52) **RUBINI Fabrizio**, nato a Roma il 27-07-1961 ivi res.te [redacted] int. 20;
53) **SCAGLIA Silvio**, nato a Lucerna (Svizzera) il 14-10-1958 – domiciliato in Londra (Regno unito di Gran bretagna) [redacted];
54) **SCOPONI Riccardo**, nato a Roma il 30-03-1957, residente a Tarquinia (VT) [redacted];

55) **TOSERONI Marco**, nato a Roma il 05-02-1965, ivi residente in [redacted] n. 670 H, int. 1;
56) **ZITO Bruno** nato a Roma il 16-07-1968, res.te in Milano in [redacted];

nonché, ai sensi degli artt. 5, 39 e 59 D. lgs. n. 231/2001, nei confronti delle seguenti persone giuridiche:

1) **FASTWEB s.p.a.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
2) **TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

INDAGATI

ARIGONI Fabio, BALDIZZONE Carlo, BERRIOLA Luca, BRECCOLOTTI Luca, CACCETTA Fabrizio, CATANZARITI Antonio, CHERUBINI Giuseppe, COLOSIMO Paolo, COMITO Massimo, CONTIN Roberto, CRUDELE Giuseppe, DANESI Arturo, DENARO Manlio, DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FOCARELLI Carlo, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, GIORDANI Ivano, GOUREVITCH Eugene S., LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MAZZITELLI Stefano, MICUCCI Massimo, MOKBEL Gennaro, MURRI Augusto, MURRI Barbara, NEAVE Andrew David, O'CONNOR Paul Anthony, PARISI Stefano, PANOZZO Dario, PLACIDI Sergio, PRINZI Marco, PRINZI Paolo, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, RONCHI Massimiliano, ROSSETTI Mario, SALVIATI Maurizio, SCAGLIA Silvio, SCOPONI Riccardo, TOSERONI Marco, ZITO Bruno,
nonché ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 231/2001:
FASTWEB s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 c. 1°, 2°, 5° c.p., 4 L. n. 146/2006, 5 D. lgs. n. 2001/231 (associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata), *per avere, in numero superiore a dieci, nelle rispettive qualità, organizzato, promosso e comunque fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali – tra i quali in particolare appartenenti alle Forze di Polizia – rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento ed altri), contro la fede pubblica (falsi in atti pubblici), contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reinvestimento di proventi illeciti); associazione transnazionale, perché operante in più paesi sia nell'U.E. che al di fuori dell'U.E., nella quale FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. fungevano consapevolmente da cassa dalla quale estrarre le somme di denaro oggetto di successivo riciclaggio, in cambio dell'aumento dei crediti I.V.A. verso l'erario, dell'aumento del fatturato e dei margini ottenuti grazie alla riappropriazione di parte dell'I.V.A. pagata alle società "cartiere" C.M.C. s.r.l., WEB WIZARD S.r.l., I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l., tutte appositamente costituite da altri partecipanti all'associazione; in tal modo gli indagati ponevano in essere, con le condotte materiali a ciascuno ascritte, fittizie operazioni commerciali in circolarità, meglio descritte in seguito;*
nell'associazione per delinquere agivano, in particolare:

- *<u>BALDIZZONE Carlo</u>, nella sua qualità di responsabile della C.F.O. di TELECOM ITALIA SPARKLE;*
- *<u>CATANZARITI Antonio</u> nella sua qualità di responsabile del settore "Carrier sales Italy", alla dirette dipendenze di COMITO Massimo;*
- *<u>COMITO Massimo</u>, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'area "Regioni europee" di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a.;*
- *<u>CRUDELE Giuseppe</u> nella sua qualità di dipendente FASTWEB divisione residenziale e business funzione marketing;*
- *<u>DANESI Arturo</u>, nella sua qualità di responsabile "Wholesales" di T.I.S. s.p.a., quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione;*
- *<u>DENARO Manlio</u>, quale socio della I.GLOBE s.r.l. e prestanome del FOCARELLI;*
- *<u>DINES Andrew Charles Edward</u> quale socio al 50% della società DIADEM UK Ltd.;*

- *DINES Colin Edwards quale responsabile – "Company director" – di DIADEM UK Ltd., ex dipendente di ACUMEN e quale socio al 50% della suddetta società;*
- *FERRERI Antonio quale amministratore unico (dal 18-09-2000 al 31-12-2003) della C.M.C. ITALIA S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28-12-2001 al 23-12-2003) della WEB WIZARD S.r.l.;*
- *FOCARELLI Carlo quale consulente di impresa;*
- *MAZZITELLI Stefano, nella sua qualità di amministratore delegato di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 25-07-2002;*
- *NEAVE Andrew David quale socio e amministratore di FULCRUM US INC. e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso TELECOM ITALIA AUDIT) di ACUMEN UK Ltd.. società di diritto inglese, ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE TELEMEDIA OY società di diritto finlandese, nonché presidente del C.d.A. di UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l.;*
- *O'CONNOR Paul Anthony quale socio e amministratore di FULCRUM US INC. e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso TELECOM ITALIA AUDIT) di ACUMEN UK Ltd.. società di diritto inglese, ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE TELEMEDIA OY società di diritto finlandese, nonché consigliere del C.d.A. di UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l.;*
- *SCAGLIA Silvio, in qualità di Amministratore delegato e di Presidente del C.d.A. di FASTWEB s.p.a., nonché di Amministratore delegato di E.BISCOM s.p.a., socio di maggioranza della E.BISCOM s.p.a. fino al 06-12-2004, data in cui FASTWEB s.p.a. è stata incorporata nella società capogruppo E.BISCOM s.p.a., con atto datato 01-12-2004 che veniva ridenominata FASTWEB s.p.a.;*
- *ZITO Bruno, nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in FASTWEB s.p.a., società quotata ed operante nel settore delle telecomunicazioni;*

rivestivano il ruolo di materiali organizzatori allo scopo di creare la provvista da riciclare;

- *CONTIN Roberto, nella sua qualità di Direttore della divisione "Large Account" e membro del Comitato Direttivo di FASTWEB s.p.a. (cfr. cit all. n.367);*
- *GIONTA Aurelio nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l.;*
- *PANOZZO Dario nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della PLANETARIUM s.r.l.;*
- *PARISI Stefano nella sua qualità di amministratore delegato di FASTWEB s.p.a. dalla data 01-11-2004;*
- *ROSSETTI Mario, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione (29-07-2003 al 06-12-2004) di FASTWEB s.p.a. (antefusione con E.BISCOM s.p.a.);*
- *RONCHI Massimo, nella sua qualità di ingegnere responsabile tecnico di UBIQUE ITALIA TLC s.r.l., referente tecnico anche per le società estere ACUMEN UK Ltd., ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE OY TELEMEDIA;*
- *SALVIATI Maurizio, nella sua qualità di amministratore di diritto della UBIQUE ITALIA TLC s.r.l. e della UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l. entrambe con sede Via G. Imperiali di Francavilla n. 4;*
- *SCOPONI Riccardo quale socio della I.GLOBE s.r.l., prestanome del FOCARELLI e come amministratore di diritto della WEB WIZARD s.r.l.;*

ponevano in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti alla emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società dagli stessi amministrate e rappresentate, dell'I.V.A. sottratta all'erario;

nonché:

- *BRECCOLOTTI Luca;*
- *DI GIROLAMO Paolo Nicola;*
- *FOCARELLI Carlo (reale ideatore del sistema di frode fiscale);*
- *FANELLA Silvio;*
- *MOKBEL Gennaro;*

- *TOSERONI Marco;*

organizzavano dirigevano e controllavano, anche tramite l'attività materiale svolta da LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MURRI Barbara, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, ed altri affiliati allo stato non identificati, il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite, il controllo delle attività investigative in atto, l'assistenza alle famiglie degli associati che si erano allontanati dal territorio nazionale, in conseguenza delle indagini in corso, l'intestazione fittizia di beni riferibili alla associazione medesima in Italia ed all'estero, la movimentazione di somme e preziosi in Italia ed all'estero, ed il rientro in Italia dei capitali illecitamente acquisiti, ai fini del loro reinvestimento ed in particolare ai fini dell'acquisto di immobili, attività commerciali, preziosi e di altri beni indicati ai capi successivamente contestati;

nonché:

- *ARIGONI Fabio nella sua qualità di amministratore unico (dal 14-11-2002 all'01-12-2003) della TELEFOX s.r.l e successivamente della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.;*
- *CHERUBINI Giuseppe, nella sua qualità di amministratore della GLOBE STREAM TLC Ltd.;*
- *FRAGOMELI Francesco, nella sua qualità di amministratore unico di FCZ s.r.l. società che ha trasferito ingenti somme ricevute da BROKER MANAGEMENT a GLOBESTREAM TLC Ltd.;*
- *GOUREVITCH Eugene, nella sua qualità di consulente finanziario presso la VIRAGE CONSULTING Ltd., e di titolare di fatto della WOLSTIN Ltd. con sede a Cipro;*
- *MICUCCI Massimo quale socio e/o amministratore delle società italiane riferibili a FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio: MAAM s.r.l., MAAM ENGINEERING s.r.l., THOU TV ITALIA s.r.l. e RICHFIELD s.r.l.;*
- *MURRI Augusto, nella sua qualità di titolare e soggetto delegato ad operare sui conti correnti austriaci di BROKER MANAGEMENT s.a. e di KARELIA BUSINESS s.a., SUADE MANAGEMENT Ltd. e NOVELLIST INTERNANATIONAL Ltd., società di diritto panamense;*
- *PRINZI Paolo quale contitolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE s.a.;*
- *PRINZI Marco quale contitolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE s.a.;*
    - *ricevevano e distribuivano le somme oggetto delle citate operazioni finanziarie illecite, così riciclandole e reinvestendone i proventi;*
    - *mettevano a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali – tra le altre – WELCO HOLDING AG di diritto svizzero, EURAM FINANCE s.a., ACCORD PACIFIC ASIA Ltd., BROKER MANAGEMENT s.a. e KARELIA BUSINESS s.a., GLOBESTREAM TLC Ltd., FCZ s.r.l., UBIQUE HOLDING s.a., UBIQUE HOLDING BV, SOCIETÀ COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING s.a. (società riferibile al FERRERI Antonio), EURART s.a., MAAM s.r.l., MAAM ENGINEERING s.r.l., THOU TV ITALIA s.r.l., RICHFIELD s.r.l. nonché altre ed utilizzavano compiacenti fiduciarie svizzere e numerosi conti correnti esteri ed italiani accesi in diverse banche operanti anche in Paesi con regimi fiscali agevolati;*
    - *trasferivano, movimentavano in più paesi comunitari e non, e compivano altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere" italiane I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. in favore dei due gestori telefonici italiani.*

Associazione per delinquere alla quale, inoltre, partecipavano con funzioni materiali ed esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dai promotori, e tra questi in particolare da MOKBEL Gennaro, con i delitti rispettivamente loro ascritti infra e con altre condotte materiali, nonché, complessivamente, con compiti e funzioni di copertura ed agevolazione della vita dell'associazione e della realizzazione dei suoi fini BERRIOLA Luca, CACCETTA Fabrizio, GIORDANI Ivano, PLACIDI Sergio.

Con l'aggravante di essere l'associazione composta da più di dieci persone e dell'essere a carattere transnazionale.

Con l'ulteriore aggravante di essere promotori, organizzatori e capi dell'associazione per MOKBEL Gennaro, TOSERONI Marco, FOCARELLI Carlo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.
In Roma, Milano, Lugano (CH), Vienna (A), Londra (UK), Hong Kong (RC), Cipro (CY), Svizzera (CH), Lussemburgo (L), Singapore (SGP), Dubai (UAE), Stati Uniti d'America (USA), Panama (PA) ed altri luoghi dal 2003 al 2008 e con condotta in atto, e per l'ARIGONI ed il MURRI fino alla fine del 2007.

ANGELIDIS Emanuele, ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio, ZITO Bruno
2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 *(dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per avere, in concorso tra loro, SCAGLIA Silvio nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato fino al 29-07-2003 di FASTWEB s.p.a., ANGELIDIS Emanuele nella qualità di Amministratore delegato e Direttore Generale dal 29-07-2003, ROSSETTI Mario nella qualità di consigliere di amministrazione e responsabile dell'area amministrazione finanza e controllo del gruppo E.BISCOM s.p.a., società controllante di FASTWEB s.p.a., utilizzato nella dichiarazione I.V.A., dagli stessi predisposta, approvata e sottoscritta relativa all'anno 2003 (dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2003 – mod. UNICO 2004 n. 04102915253209217 presentata il 29-10-2004) le fatture per operazioni inesistenti emesse da C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l, specificamente indicate nelle tabelle allegate al presente capo, che ZITO Bruno, nella qualità di responsabile del settore "Grandi aziende" di FASTWEB s.p.a., procurava alla società materialmente gestendo il rapporto con le citate società cartiere tramite FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio, così indicando nella stessa dichiarazione elementi passivi fittizi per complessivi €. 169.668.991,28 con i quali procuravano alla società un credito I.V.A. di €. 33.933.798,26;*
In Roma e Milano il 29-10- 2004.

FERRERI Antonio e FOCARELLI Carlo
3) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso tra loro, il primo nella qualità di amministratore unico (dal 18-09-2000 al 31-12-2003) della società C.M.C. Italia S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28-12/2001 al 23-12-2003) della società WEB WIZARD S.r.l., il secondo quale consulente di impresa, direttore vendite, amministratore di fatto delle due società e materiale ideatore e organizzatore della frode fiscale, emesso, al fine di consentire a FASTWEB s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, le fatture relative ad operazioni inesistenti inerenti la commercializzazione di "PHUNCARDS" di cui all'allegato al capo che precede, per l'ammontare complessivo di €. 169.668.991,28, con I.V.A. a debito pari a €. 33.933.798,26, di cui non provvedeva al versamento nei termini e nelle forme di legge.*
In Roma fino al 13-11-2003.

ARIGONI Fabio, BRECCOLOTTI Luca e MURRI Augusto
4) dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000, ascritto separatamente al FERRERI ed al FOCARELLI, sostituito, trasferito e in ogni caso compiuto in relazione alle somme descritte in seguito operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione per delinquere di cui al capo 1). In particolare:*

- *l'ARIGONI, avendo ricevuto da WEB WIZARD s.r.l., con accredito sui conti correnti n. 14212F acceso presso BANCA ANTONVENETA e n. 30004471 acceso presso UNICREDIT, intestati ed in uso a TELEFOX s.r.l., di cui era socio ed amministratore di fatto e di diritto, complessivi €. 35.935.288,00 dal 13-03-2003 al 21-11-2003, trasferiva €. 35.607.102,24 da TELEFOX s.r.l. in favore di SUADE MANAGEMENT Ltd., con accredito sui conti correnti bancari di SUADE:*
  - *n. 10422 acceso presso AMAS BANK P.O. BOX 1011 1211 Ginevra 1 Svizzera, per un ammontare complessivo pari ad €. 14.228.194,25 dal 10-04-2003 al 22-05-2003;*

- *n. ES9401822386920201516246 acceso presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Calle Clara del Rey, 26 28022 Madrid (Spagna) per un ammontare complessivo pari ad €. 21.278.907,99 dal 31-07-2003 al 21-11-2003;*

Le quote sociali della società TELEFOX s.r.l. in data 01-12-2003 venivano trasferite a SUCCU Giovanni, mero prestanome, e successivamente cedute all'estero alla JVA CORPORATION s.a., società di diritto panamense con sede presso lo studio CAJIGAS P.O. 6354 con relativo trasferimento di sede. Inoltre la documentazione contabile della TELEFOX s.r.l. stessa veniva occultata o distrutta.

- *il MURRI, quale autorizzato ad operare sui detti rapporti intestati alla SUADE MANAGEMENT Ltd., provvedeva a trasferire tali somme a vari beneficiari allo stato non tutti individuati, tra cui:*

- *€. 27.164.063,08, tra il 15-04-2003 ed il 30-10-2003, alla NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd. – società allo stesso riferibile – su un conto presso la AMAS BANK (Svizzera) e sul conto n. 182 2386 201516253 presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (Spagna);*
- *€. 1.989.026,84, dal 28-05-2003 al 17-09-2003, alla COMITEX s.a. sul conto 0172-2427-32 presso CREDIT SUISSE s.a. – Chiasso (Svizzera);*
- *€. 1.578.830,73, tra il 03-06-2003 ed il 24-12-2003, ad ARIGONI Fabio sul conto con IBAN: ES8201822386970291508743 presso BBVA di Madrid;*
- *€. 506.020,26, il 23-12-2003, sul conto AVALON 6267558 presso BNP PARIBAS (Svizzera)*
- *€. 76.433,08, il 23-12-2003, sul conto 182 2386 291509869 presso BBVA (Spagna) allo stesso MURRI intestato;*
- *€. 15.452,35, dal 05-06-2003 al 31-10-2003, a WINCARGO s.r.l. sul conto 26796800146 presso BANCA INTESA – SAN PAOLO di Fiumicino (RM);*
- *€. 12.648,89 dal 24-04-2003 al 23-01-2004 alla COPRIGEST s.a. (Svizzera);*
- *€. 4.161,16, il 05-08-2003, TRADUCCIONES POLIGLOTTA s.l. sul conto 182 4572 102501676 presso BBVA (Spagna);*
- *€. 958,18, il 16-06-2003, alla IRWELD MANAGEMENT AND FINANCIAL CORPORATION (Svizzera);*

ed a ritrasferire dai conti della NOVELLIST INTERNATIONAL s.a.:

- *€. 23.036.928,68, dal 15-04-2003 al 28-08-2003, alla LBB TRADING Ltd. sul conto n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK (UK);*
- *€. 4.548.827,81, dal 15-10-2003 al 28-11-2003, sul già citato conto intestato alla COMITEX s.a. (Svizzera);*

disponendo quindi che i fondi trasferiti alla COMITEX s.a. venissero consegnati per contanti a lui stesso ed a BRECCOLOTTI Luca, secondo la tabella allegata al capo 4).

In Roma fino al 12-12-2003 e successivamente

KENWORTHY Adam Roger Buckley e KENWORTHY Robert James

5) dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, in concorso tra loro e con soggetti in corso di identificazione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nella qualità, KENWORTHY Robert James di "Consigliere" dal 27-10-1999 al 08-06-2004 KENWORTHY Adam Roger Buckley di "Segretario di Direzione" dal 27-10-1999 della LBB TRADING Ltd. nonché il primo di "Amministratore" e il secondo di "Company secretary", entrambi dal 23-09-2003 della PREMIER GLOBAL TELECOM Ltd. compiuto operazioni finanziarie atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle ingenti somme utilizzate provenienti dal reato di cui al capo 3) ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1);*

in particolare ricevevano:

A) da NOVELLIST INTERNATIONAL s.a. la somma di €. 23.036.928,68, nel periodo 15-04-2003/28-08-2003 proveniente da un conto acceso presso BANQUE AMAS Svizzera;

B) da CMC ITALIA s.r.l. la somma di €. 2.550.464,00 e da WEB WIZARD s.r.l. la somma di €. 57.701.734,08, dal 24-02-2003 al 20-11-2003

con accredito sul conto corrente in loro uso:

C) n. 88436588 intestato a LBB TRADING Ltd. presso BARCLAYS BANK Ltd., di cui €. 33.935.363,59 girati a PREMIER GLOBAL TELECOM sul C/C 73339866 c/o BARCLAYS BANK
e quindi effettuavano pagamenti in circolarità a FASTWEB s.p.a. con bonifici bancari come segue:
D) LBB Trading Ltd. UK ha effettuato pagamenti in favore di FASTWEB s.p.a. per complessivi €. 36.612.437,02 con accredito sui seguenti conti correnti di FASTWEB: n. 3619133 acceso presso UNICREDIT BANCA per €. 4.651.682,69 dal 17-02-2003 al 20-04-2003 e conto corrente n. 17825J acceso presso BANCA ANTONVENETA per €. 31.960.754,33 dal 07-05-2003 al 20-06-2003;
E) PGT Ltd. ha effettuato pagamenti in favore di FASTWEB s.p.a. per complessivi €. 33.928.190,10 dal 04-04-2003 al 02-06-2003 sui seguenti conti correnti di FASTWEB: n. 3619133 acceso presso UNICREDIT BANCA per €. 1.759.585,77 dal 04-04-2003 al 30-04-2003 e n. 17825J acceso presso BANCA ANTONVENETA per €. 32.168.604,33 dal 02-06-2003 al 26-06-2003;
giustificando i predetti movimenti finanziari con la simulata operazione di compravendita di "Phuncards", e con una operazione di finanziamento apparentemente svolta in loro favore dalle società C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. facenti capo al FERRERI, in realtà, utilizzando somme già provenienti dalla stessa FASTWEB s.p.a., nell'ambito di flussi finanziari circolari.
In Londra (UK) ed altri stati esteri, nelle date sopraindicate dei movimenti in circolarità ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

O'CONNOR Paul Anthony e NEAVE Andrew David
6) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, compiuto operazioni finanziarie atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle ingenti somme oggetto delle stesse ed a favorire il reimpiego di queste ultime in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1);*
- in particolare, nella qualità di soci di fatto e reali amministratori del gruppo societario anglo-americano denominato FULCRUM, e della FULCRUM TRADING US Inc., di cui erano rispettivamente "Presidente e Direttore" e "Segretario, Tesoriere e Direttore", ricevevano dal gruppo C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. riconducibili all'organizzazione criminale di cui al capo 1), in più soluzioni un importo complessivo pari ad €. 119.060.934,08, con addebito sul conto corrente 14268X acceso presso BANCA ANTONVENETA ed accredito sul conto corrente di FULCRUM n. 600895687029 acceso presso BANK OF AMERICA DOMESTIC DEPOSIT 5687 London U.K., BANK OF AMERICA N. A. 162 Queen Victoria Str. London EC4V 4BS, e successivamente trasferivano, in parte, dette somme in favore di FASTWEB s.p.a. per complessivi €. 111.863.563,98, con addebito su un conto corrente n. 568710964007 acceso presso BANK OF AMERICA, giustificando i predetti movimenti finanziari con la simulata operazione di compravendita di "PHUNCARDS", e con una operazione di finanziamento apparentemente svolta in loro favore dalle società C.M.C. s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. facenti capo al FERRERI, in realtà, utilizzando somme già provenienti dalla stessa Fastweb s.p.a., nell'ambito di flussi finanziari circolari; operazioni di seguito meglio descritte nell'allegato al presente capo 6).
In Roma e Londra (UK) in epoca compresa tra il 24-09-2003 e il 21-11-2003.

CALCAGNO Alberto, CRUDELE Giuseppe, PARISI Stefano, ROSSETTI Mario e SCAGLIA Silvio
7) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 (*dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*) *per avere, in concorso tra loro ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto – nelle rispettive qualità rivestite all'interno della società FASTWEB s.p.a., SCAGLIA di Presidente, CALCAGNO di Direttore della "Divisione Finanza e Controllo", ROSSETTI di membro del Consiglio di Amministrazione, PARISI di Amministratore Delegato – utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I.GLOBE s.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo, che CRUDELE, in qualità di manager della "Divisione Wholesale" di FASTWEB s.p.a. fino al 01-06-2006 e successivamente della "Divisione Marketing", procurava alla società gestendo il rapporto con la cartiera tramite FOCARELLI Carlo, rispettivamente approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno*

fiscale 2005 (mod. UNICO 2006 n. 06103017442810272 presentata il 30-10-2006) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi €. 65.535.394,70 ed un conseguente credito I.V.A. inesistente di €. 13.107.078,94.
In Milano il 30-10-2006.

BALDIZZONE Carlo, CATANZARITI Antonio, COMITO Massimo, MAZZITELLI Stefano, RUGGIERO Riccardo
8) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso tra loro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità da ciascuno rivestita all'interno della società TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., di Presidente del Consiglio di Amministrazione il RUGGIERO, di Amministratore delegato il MAZZITELLI, di Responsabile della "Area amministrazione e controllo" il BALDIZZONE, di responsabile della "Area Europe" il COMITO, di responsabile del "Settore Carrier Sales Italy" il CATANZARITI, questi ultimi curando materialmente l'operazione commerciale e gestendo i rapporti con il cliente tramite FOCARELLI, ricevendo le fatture e predisponendo i pagamenti effettuati da TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., gli altri predisponendo, approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2005 (mod. UNICO 2006 n. 18164623896-0000001 presentata il 29-06-2006) utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-GLOBE s.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo, e così indicando nella suddetta dichiarazione elementi passivi fittizi per complessivi €. 250.749.349,42 (imponibile ai fini I.V.A.) con le quali procuravano alla società un inesistente credito I.V.A. di €. 50.149.869,88.*
In Roma il 29-06-2006.

DENARO Manlio, FOCARELLI Carlo e SCOPONI Riccardo
9) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso fra loro, lo SCOPONI nella qualità di amministratore unico e socio (dalla costituzione il 15-04-2004 all'11-10-2006 data di trasferimento della sede a Mosca con contestuale cessazione e sostituzione della carica di amministratore) della I-GLOBE s.r.l., il DENARO in qualità di socio della medesima società e di partecipe della associazione di cui al capo 1) in accordo con FOCARELLI, consulente d'impresa ed amministratore di fatto della I-GLOBE s.r.l. e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di FASTWEB s.p.a. e di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., le fatture di cui agli allegati ai capi 7) e 8) che precedono.*
In Roma fino al 13-12-2005.

CALCAGNO Alberto, CRUDELE Giuseppe, PARISI Stefano, ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio e ROSSI Mario Alois
10) del reato di cui agli art. 110 c.p. 2 D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) *per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità da ciascuno rispettivamente rivestite all'interno della società FASTWEB s.p.a., SCAGLIA di Presidente, CALCAGNO e ROSSI di Direttore della "Divisione Finanza e Controllo", ROSSETTI di membro del Consiglio di Amministrazione, PARISI di Amministratore delegato, utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I.GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM S.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo di imputazione, che CRUDELE nella qualità di manager della "Divisione Wholesale" di FASTWEB s.p.a. fino al 01-06-2006 e successivamente della "Divisione Marketing", procurava alla società gestendo il rapporto con le società cartiere tramite FOCARELLI Carlo, rispettivamente approvando, predisponendo e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., relativa all'anno fiscale 2006 (mod. UNICO 2007 n. 07100119453005276 presentata il 1° ottobre 2007) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi €. 125.432.323,34 (imponibile I.V.A.) ed un inesistente credito I.V.A. di €. 25.086.464,67.*
In Milano il 01-10-2007.

BALDIZZONE Carlo, CATANZARITI Antonio, COMITO Massimo, MAZZITELLI Stefano e RUGGIERO Riccardo

11) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D. lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso tra loro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità il RUGGIERO di Presidente del Consiglio di Amministrazione, MAZZITELLI di Amministratore delegato, BALDIZZONE di Responsabile della "Area amministrazione e controllo" in TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., COMITO di responsabile della "Area Europe", e CATANZARITI di responsabile del "Settore Carrier Sales Italy", materialmente curando l'operazione commerciale e gestendo i rapporti con il cliente tramite FOCARELLI, curando la ricezione della fatturazione ricevuta e la predisposizione dei pagamenti effettuati da TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-GLOBE s.r.l., e PLANETARIUM S.r.l., specificamente indicate nelle tabelle allegate al presente capo, gli altri predisponendo, approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale I.V.A., relativa all'anno fiscale 2006 (mod. UNICO 2007 n. 16532001321-0000001 del 28-09-2007) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi €. 970.498.830,52 (imponibile ai fini I.V.A.) ed un inesistente credito I.V.A. di €. 194.099.766,10.*
In Roma il 28-09-2007.

FOCARELLI Carlo e PANOZZO Dario

12) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) *per avere, in concorso fra loro, PANOZZO quale Amministratore unico di PLANETARIUM s.r.l. e di partecipe della associazione di cui al capo 1) in accordo con FOCARELLI, consulente d'impresa e gestore dei rapporti con le società telefoniche e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di FASTWEB s.p.a. e di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., le fatture di cui agli allegati ai capi 10) ed 11) che precedono per un importo complessivo di €. 444.959.911,00 di imponibile ed una imposta sul valore aggiunto di €. 88.991,982,20.*
In Roma dal 18-09-2006 al 19-12-2006.

ARIGONI Fabio, BRECCOLOTTI Luca, CHERUBINI Giuseppe, DI GIROLAMO Nicola Paolo, DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DINES Sara Jane, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, GOUREVITCH Eugene, MURRI Augusto, MURRI Barbara, MOKBEL Gennaro, O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, TOSERONI Marco

13) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale aggravato) *per avere, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso trasferito, sostituito e comunque compiuto, con i trasferimenti delle somme di cui alla tabella allegata quale parte integrante del presente capo, operazioni finanziarie dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui ai capi 9) e 12), relative all'operazione denominata "Traffico telefonico – reselling".*
In particolare:
ARIGONI Fabio e RICCI Antonio, nella loro qualità, rispettivamente di amministratore e socio della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l., e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle medesima società:
- conto corrente n.18302T, BANCA ANTONVENETA Ag. 15 Roma,
- conto corrente n. 01/2386/029/00151842 acceso presso il BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA;
CHERUBINI Giuseppe, nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della GLOBESTREAM Ltd. e come tale materiale gestore del conto corrente 59636850 presso HSBC PLC (IBAN: GB05MIDL40051559636850 BIC: MIDLGB22) intestato alla società;

FRAGOMELI Francesco nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della FCZ s.r.l. e come tale materiale gestore del seguente conto corrente n. 2877 acceso presso BANCA POPOLARE di Milano intestato alla società;

DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DINES Sara Jane, nella loro qualità di "Company director" della società DIADEM UK Ltd., e come tali materiali gestori del conto corrente n. 84949633 presso BARCLAYS BANK di Richmond (UK)intestato alle medesima società;

GIONTA Aurelio, nella sua qualità di amministratore della GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l. e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alla medesima società:

- conto corrente n. 154073200 presso la RAIFFEISEN ZENTRALBANK di Vienna,

- conto corrente n. 93773 presso la BANCA POPOLARE di Bergamo;

GOUREVITCH Eugene quale titolare di fatto e di diritto della società WOLSTIN Ltd. con sede a Nicosia (Cipro) nonché quale acquirente e titolare di fatto della WELCO HOLDING s.a., proprietaria del 100% delle quote della PLANETARIUM s.r.l. nonché fornendo all'organizzazione i nominativi dei fiduciari svizzeri e lussemburghesi che materialmente costituivano e organizzavano la rete societaria estera utilizzata per commettere il reato;

MURRI Augusto, nella sua qualità di amministratore delle società BROKER MANAGEMENT s.a., KARELIA BUSINESS s.a. e CORIANO CAPITAL s.a. e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alle società:

- BROKER MANAGEMENT s.a.:

conto corrente n. 317425 presso ANGLO IRISH BANK Vienna,

conto corrente n. 52096003507 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT,

- KARELIA BUSINESS s.a.:

conto corrente n. 321645 presso ANGLO IRISH BANK,

conto corrente n.52096003504 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT,

- CORIANO CAPITAL s.a.:

conto corrente n. 01/2386/029/00151607 acceso presso il BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA;

O'CONNOR Paul Anthony e NEAVE Andrew David, nella loro qualità di soci e amministratori delle società ACUMEN EUROPE OY, ACUMEN UK Ltd., e ACCRUE TELEMEDIA OY e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle società:

- ACUMEN EUROPE OY:

conto 322275 presso ANGLO IRISH BANK di Vienna,

conto 52096003519 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT di Vienna,

- ACUMEN UK Ltd.:

conto 317365 presso ANGLO IRISH BANK Vienna,

conto corrente con IBAN: GB50BARC20721742600355 presso BARCLAYS BANK PLC,

conto corrente n. 01/2386/029/00151993 presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Madrid,

ACCRUE TELEMEDIA OY:

conto 322282 presso ANGLO IRISH BANK Vienna,

conto corrente n. 52096003515 presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT di Vienna;

BRECCOLOTTI Luca, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, MOKBEL Gennaro, MURRI Barbara, RICCI Giorgia, TOSERONI Marco, nelle qualità e con i compiti già indicati al capo 1) della rubrica, tutti, in tempi successivi e con modalità diverse, costituendo appositamente le società di cui sopra in paesi appartenenti alla "black list" di cui agli allegati alla convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, fruendo all'uopo di società fiduciarie aventi sede in Svizzera, Lussemburgo ed altri stati, materialmente impartendo direttive mediante ordini trasmessi per via telematica ai titolari delle medesime società, inviando emissari all'estero, gestendo di fatto la collocazione e distribuzione dei capitali illeciti acquisiti tra le varie società ed infine organizzandone il rientro in Italia e disponendo il reinvestimento dei medesimi capitali in Italia ed all'estero.

In Roma, Milano, Vienna (A), Londra (UK) ed altri luoghi dal 23-03-2005 al 07-01-2008 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

BUONGIORNO Marinella, MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia

14) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° della L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. (contestato a MOKBEL e RICCI), essendo consapevoli di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente a BUONGIORNO Marinella, in concorso tra loro e con la medesima, l'intero capitale sociale della EMME E EMME s.r.l. – costituita in data 26-06-2007 con sede in Roma, via Filippo Corridoni n. 23 – attraverso la quale, in data 30-07-2007 acquistavano, per una cifra non inferiore a €. 500.000,00, da BONANNO Giovanni quale legale rappresentante della LEEDO s.r.l. con sede in Roma via Domenico Chelini n. 25, il ramo d'azienda della gioielleria ivi sita, senza insegna e ditta, utilizzata per il rientro in Italia di diamanti ed altre pietre preziose, simulandone il prezzo in €. 80.000, per il quale la BUONGIORNO stipulava, a scopo di copertura dell'operazione, un mutuo bancario con la BANCA INTESA SAN PAOLO, per l'ammontare di €. 200.000.*
In Roma il 26-06-2007 ed il 30-07-2007.

MOKBEL Gennaro e PRIORI Daniele

15) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° della L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. (contestato a MOKBEL) in concorso tra loro essendo consapevoli di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente all'Associazione Sportiva dilettantistica RUNA di cui il PRIORI Daniele era legale rappresentante, la titolarità della palestra sita in Ostia via delle Antille 29,31,33,35, in realtà riferibile al patrimonio personale di MOKBEL.*
In Roma dal gennaio fino ad epoca antecedente e prossima all'11-10-2007

MATTIOLI Renzo

16) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p. (riciclaggio) *per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di procuratore speciale della AMON CAPITAL LLC con sede in Delaware, interamente riferibile a TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo, e quale rappresentante legale della ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO s.r.l. con sede in Roma via Filippo Corridoni 23, società entrambe riferibili all'associazione per delinquere di cui al capo A) ed in particolare al gruppo facente capo a MOKBEL Gennaro, acquistato il 100% delle quote della predetta ANTICHE OFFICINE CAMPIDOGLIO s.r.l. con atto in notaio MARTIRANI Luigi del 23-03-2007, attraverso la quale riceveva, dai conti esteri accesi presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong e riferibili direttamente a DI GIROLAMO ed al TOSERONI, in più "tranches" dal 10-04-2007 all'11-09-2007, la somma complessiva di €. 1.150.000,00, somma utilizzata in tempi diversi per l'acquisto di autovetture di lusso e di grossa cilindrata, e di imbarcazioni che venivano date in uso ai membri dell'associazione tra le quali:*

- *BMW X5 targata DJ560XV in uso a FANELLO Silvio e TESSARI Monica*
- *BMW X5 targata DK220KV in uso a DI GIROLAMO Nicola Paolo*
- *LANCIA THESIS targata CL794YF in uso a MACORI Roberto*
- *autovettura FERRARI F430 targata CV620DB in uso a DI GIROLAMO e MOKBEL;*
- *PORSCHE 911 targato DC199KR in uso a MOKBEL Gennaro*
- *MINI COOPER targata DD976DZ in uso a FANELLA Silvio;*
- *JAGUAR E targata DR204WB in uso a DI GIROLAMO e MOKBEL*
- *AUDI A8 V8 targata DP322ZP in uso a DI GIROLAMO*
- *Imbarcazione FERRETTI 45 FLY targato GE7539D in uso a DI GIROLAMO*
- *Imbarcazione FERRETTI 550 targato RM 10970D in uso a DI GIROLAMO*

così complessivamente operando la materiale sostituzione del denaro di provenienza illecita in beni direttamente utilizzabili dagli associati che ne traevano il conseguente profitto.
In Roma dalla costituzione della società ad oggi con condotta in atto.

MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, LA TORRE Rosario
17) Del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere in concorso tra loro MOKBEL e RICCI, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p., essendo consapevoli di impiegare nell'attività economica denaro di provenienza illecita, attribuito fittiziamente a LA TORRE Rosario, come ditta individuale, la titolarità dell'esercizio commerciale denominato RISTORANTE FILADELFIA, sito in via Giano della Bella 32 Roma, di fatto riferibile al patrimonio personale di MOKBEL.*
In Roma in epoca antecedente e prossima all'inaugurazione del locale ristrutturato nel febbraio 2007

CIONCO Alessandro
18) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648 bis c.p. 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale) *per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di proprietario e direttore della NEW SUCCESS Ltd. (Hong Kong), costituita il 12-10-2005 con numero 1000855, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK, effettuato sul conto 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong ed intestato alla predetta NEW SUCCESS HONG KONG Ltd. le seguenti operazioni:*
- *ricevuto dal 22-11-2005 al 13-12-2005, accrediti per €. 3.383.957,12, dal conto n. 59636850 presso HSBC di Londra intestato alla GLOBESTREAM TLC Ltd. – società di diritto inglese con sede ad Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT – Gran Bretagna di cui era proprietario e amministratore di fatto e di diritto CHERUBINI Giuseppe;*
- *effettuato nel medesimo prelievi per €. 1.057.648,58 tra i quali €. 300.000 in contanti e €. 709.040 in un deposito a tempo ("time deposit account");*
- *trasferito tra il 06-03-2006 ed il 05-10-2006 €. 949.994,57 ed €. 1.451.598,60, in favore della SUPER HARVEST FINANCE Ltd., il cui direttore era FOCARELLI Carlo, sul conto 36810919121 della STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*

così compiendo consapevolmente operazioni idonee e finalizzate ad ostacolare la riconducibilità del denaro ricevuto e movimentato alle operazioni di cui al reato di riciclaggio contestato al Cherubini e di cui al capo 10).
In Hong Kong (RC) ed a Roma tra il novembre 2005 e il 05-10-2006 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso

MOKBEL Gennaro, LA TORRE Maria Teresa e RICCI Giorgia
19) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere MOKBEL Gennaro nella qualità indicata al capo 1) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nella piena consapevolezza di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente i seguenti beni immobili alla società IMMOBILIARE M2 s.r.l. con sede in Roma via del Giuba n. 9, che LA TORRE Maria Teresa, in qualità di amministratore gestiva su disposizione del MOKBEL e di RICCI Giorgia:*
- *appartamento sito in Roma via Cortina d'Ampezzo n. 204, piano 2 int. 10, destinato a ad abitazione principale di MACORI Roberto e della compagna DI PIETRI Simona;*
- *appartamento ubicato in Roma, via Cortina d'Ampezzo n. 164, pal. E, piano 2, int. 6, destinato ad abitazione principale di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia;*

beni che venivano acquistati, con la provvista appositamente costituita sul c/c 94274 intestato alla IMMOBILIARE M2 s.r.l., acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma, in data 30-10-

2007 e pervenuta dalla società estera monegasca CATEL (Monaco Boulevard des Moulins n. 6), attraverso la CORNER BANC di Lugano, mediane bonifico della somma di €. 1.497.839,00 provento di riciclaggio.
In Roma in data 05-11-2007 e 15-11-2007.

CACCETTA Fabrizio, MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia
20) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori) *per avere in concorso tra loro MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia, in accordo con CACCETTA Fabrizio, nelle rispettive qualità indicate al capo 1), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nella piena consapevolezza di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente mediante operazioni successive di cessioni di quote, la titolarità delle quote sociali per un ammontare complessivo pari a circa €. 150.000,00, della società MONIL s.r.l. esercente l'attività commerciale di gioielleria, con unità locale in via della Vite n. 93, a GHEZZI Lucia e D'ASCENZO Simone, successivamente sostituendo alla GHEZZI Lucia tale RUGGIERI Daniele quale Amministratore Unico della predetta MONIL s.r.l.*
In Roma 07-11-2007 (data del contratto di cessione del ramo di azienda) e successivamente.

ARIGONI Fabio, BERRIOLA Luca, COLOSIMO Paolo, MOKBEL Gennaro, MURRI Augusto e RICCI Giorgia
21) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio) *per avere, in concorso tra loro e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il BERRIOLA Luca nella sua qualità di Ufficiale Superiore in servizio p.e. della Guardia di Finanza, presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ricevuto, da MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, MURRI Augusto, ARIGONI Fabio, che in concorso tra loro lo istigavano a commettere il reato, ingenti somme di denaro per compiere più atti contrari ai doveri d'ufficio. Atti consistiti nella promessa ed effettivamente attuata "copertura" dell'attività illecita complessiva svolta dal gruppo criminale facente capo a MOKBEL Gennaro, e realizzata omettendo di formalizzare quanto a sua conoscenza in informative di reato destinate all'Autorità giudiziaria, o comunque di attivare il reparto di appartenenza o altri reparti della Guardia di Finanza nell'accertamento di detti illeciti e dei movimenti di denaro corrispondenti, dopo essere venuto a conoscenza dell'attività fiscalmente illecita svolta da ARIGONI Fabio e dalle persone di cui al capo 1) nel settore delle frodi fiscali I.V.A., ed, altresì istigando TOMMASINO Vito ad emettere fatture per operazioni inesistenti volte a giustificare il rientro in Italia su conti intestati alla AXE TECNOLOGIES s.r.l. riferibile a quest'ultimo, della somma di €. 1.500.000, proveniente da BROKER MANAGEMENT s.a., società utilizzata per il riciclaggio delle somme provento di reato, a nome della quale sottoscriveva falsamente un fittizio contratto con l'AXE TECNOLOGIES s.r.l., somma che riceveva in parte sicuramente quale utilità personale per un ammontare non inferiore a €. 200.000,00 che gli venivano materialmente consegnati dai soggetti di cui al capo che segue.*
Dal 01-12-2005 al 06-11-2007.

CORDESCHI Giulio, PIZZI Giovanni, PIZZO Giovanni e TOMMASINO Vito
22) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 648 bis c.p. (riciclaggio aggravato) *per avere in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,al fine di consentire al BERRIOLA di incassare il prezzo della corruzione di cui al capo che precede:*

a) il TOMMASINO Vito trasferito in data 01-12-2005 sul conto corrente 149853 acceso presso il BANCO DI SICILIA Ag. 12, intestato alla G.S.D. s.a.s. di cui era socia accomandataria la convivente di CORDESCHI, TRAVIA Donatella, e sul quale quest'ultimo aveva delega ad operare, la somma di €. 200.000,00 proveniente dal conto corrente della AXE TECNOLOGIES s.r.l. n. 4859 della BANCA POPOLARE DI SONDRIO ag. 6 di Roma dal medesimo TOMMASINO gestito;
b) il CORDESCHI Giulio, dopo averla monetizzata, provveduto a consegnare detta somma in importi frazionati, definiti "rientrini", a PIZZI Giovanni;

c) *PIZZI Giovanni in qualità di amico personale consegnato al BERRIOLA Luca le somme suddette ricevute dal CORDESCHI in importi frazionati (c.d. rientrini);*

d) *PIZZO Giovanni altresì ricevuto da TOMMASINO Vito, la somma complessiva in assegni e bonifici di €. 1.020.736,00 proveniente dal conto corrente intestato alla AXE TECNOLOGIES s.r.l. sui conti correnti intestati alle sue società SKY EYES s.r.l. – vari conti correnti – MEDIACYB INTERNATIONAL s.r.l. – c/c 18328/05 – acceso presso la BANCA DI ROMA Filiale 36 di Roma, FOCE DI CAREGGINE s.r.l. – c/c 18334-56 – BANCA DI ROMA Ag. Casilina, successivamente riversando parte del denaro in conti correnti di società riferibili al TOMMASINO medesimo, in parte monetizzandoli, e in parte in assegni di importi inferiori,*

e) *e così tutti trasferito, senza reale motivazione denaro di provenienza illecita che previa sostituzione della moneta elettronica o scritturale in denaro contante trasferivano al beneficiario della corruzione, essendo consapevoli, per l'inesistenza di un sottostante rapporto commerciale con la società da cui il denaro proveniva e per la destinazione finale ad un pubblico ufficiale, della illiceità della provenienza medesima altresì compiendo in relazione alle somme movimentate operazioni idonee a occultarne la provenienza dalla BROKER MANAGEMENT s.a.*

In Roma dal 01-12-2005 al 27-02-2006 per PIZZO ed al 06-11-2007 per gli altri

MASSOLI Massimo

23) Del reato p. e p. dall'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) *per avere quale gemmologo e titolare unitamente a MURRI Barbara, separatamente perseguita per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., della D Color s.r.l. esercente l'attività commerciale in Piazza Campo dei Fiori, presiedendo alle attività di reinvestimento nel settore da parte dell'associazione di cui al capo A), e materialmente recandosi ad Anversa e ad Hong Kong, per visionare ed acquistare diamanti ed altre pietre preziose con denaro proveniente direttamente dai conti correnti austriaci della BROKER MANAGEMENT s.a. e della KARELIA BUSINESS GROUP s.a., impiegato in attività lecite denaro di provenienza illecita ed in particolare proveniente dall'operazione di fatturazione per operazioni inesistenti poste in essere da I-GLOBE s.r.l., e PLANETARIUM s.r.l. per un ammontare complessivo di oltre €. 25.000.000, pietre preziose che provvedeva a commercializzare sulla piazza romana nella predetta gioielleria nonché nell'altra di via Chelini riferibile direttamente al MOKBEL Gennaro.*

In Roma e all'estero dal febbraio 2006 al novembre 2007.

MAGI Fabrizio

24) Del reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 317 c.p. (tentativo continuato di concussione, così rettificata l'imputazione del Pubblico ministero) *per avere, essendo a conoscenza delle attività illecite poste in essere dall'associazione di cui al capo 1) e abusando della qualità di pubblico ufficiale in quanto sottufficiale dei Carabinieri appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia – centro di Roma – minacciando, in tempi diversi e quindi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ARIGONI Fabio prima, MASSOLI Massimo e altri affiliati all'associazione capeggiata da MOKBEL Gennaro poi, di farli arrestare compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi consegnare somme di denaro – indicate con la frase convenzionale "un bell'aperitivo" – o altre utilità, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.*

In Roma dal giugno fino al luglio 2007.

RUBINI Fabrizio

25) Del reato p. e p. dagli artt. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale) *per avere quale delegato per mandato fiduciario della società CARIFIN s.a. con sede in San Marino, ricevendo sul conto corrente n. 23843 acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed intestato CARIFIN 1344 GP, n. 13 bonifici per l'ammontare complessivo di €. 3.508.571, provenienti dalla TAK HOLDINGS LIMITED, JT ENTERPRISE LIMITED e BIRKSHIRE HOLDINGS Inc. tutte con sede ad Hong Kong, società controllate dell'associazione criminale di cui al capo 1), e prelevando la medesima somma in*

contanti in diverse "tranches" di importo variabile tra €. 150.000 ad €. 400.000 sostituito, trasferito e comunque compiuto rispetto alla medesima somma complessiva atti idonei ad occultare la provenienza del denaro dai delitti di cui ai capi che precedono ed oggetto dell'attività dell'associazione di cui al capo 1)
In Roma, Hong Kong (RC) e San Marino (RSM) dal 09-01-2008 al 22-10-2008.

MOKBEL Gennaro
26) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 294 c.p. (attentato ai diritti politici del cittadini) *per avere, in concorso con DI GIROLAMO Nicola Paolo, per il quale si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, unitamente all'ANDRINI Stefano ed al FERRETTI Gianluigi quali istigatori e al DI GIROLAMO quale esecutore materiale, attentato ai diritti politici dei cittadini, in particolare: -*

- *per avere, con inganno, consistente nel rappresentare falsamente, il DI GIROLAMO, di essere residente all'estero conformemente a quanto richiesto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della Legge 27/12/2001 n. 459, determinato i sottoscrittori della lista "Il Popolo della Libertà – Presidente Berlusconi" ed i presentatori della stessa ad esercitare la suddetta facoltà del proprio diritto politico di elettorato in modo difforme dalla loro volontà tesa ad ottenere, con ogni evidenza, la partecipazione alle elezioni per il Senato della Repubblica per la Circoscrizione Estero – Ripartizione europea di elettori aventi i requisiti richiesti dalla legge per l'elettorato passivo;*
- *per aver determinato un numero rilevante di elettori ad esprimere la propria preferenza per un candidato che, non avendone i requisiti, non poteva essere validamente proclamato eletto e conseguentemente non può esercitare il mandato elettorale conferitogli con il voto.*

In Roma dal 14-02-2008 al 10-04-2008.

MOKBEL Gennaro
27) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110, 495 c. 1° e 2° n. 1) c.p. (false dichiarazioni aggravate all'ufficiale dello stato civile) *perché in concorso con DI GIROLAMO Nicola Paolo, per il quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi 28) e 29), il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori ed il DI GIROLAMO quale esecutore materiale, affermavano falsamente a CIANNELLA Filomena, funzionaria del Consolato d'Italia a Bruxelles e responsabile dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare, che il DI GIROLAMO era residente in Belgio, nel comune di Etterbeek, in Avenue de Tervueren n. 143, al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo DI GIROLAMO all'anagrafe di quel Consolato e, conseguentemente, l'iscrizione nel registro degli elettori della relativa circoscrizione consolare, previa cancellazione dall'Anagrafe dei residenti del comune di Roma e l'iscrizione nel registro A.I.R.E. dello stesso comune.*
Con l'aggravante dell'essere la falsità di dichiarazione relativa ad atti dello stato civile.
In Bruxelles (B), negli uffici del Consolato d'Italia il 14-02-2008.

MOKBEL Gennaro
28) Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 61 n. 2), 81 cpv., 110, 479, c.p. (falso ideologico aggravato mediante induzione in errore di pubblico ufficiale) *perché, in concorso con DI GIROLAMO Nicola Paolo, per il quale si è proceduto separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi 29) e 30), il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori ed il DI GIROLAMO quale esecutore materiale, inducevano in errore, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo che precede, CIANNELLA Filomena, funzionaria del Consolato d'Italia a Bruxelles, e responsabile dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare che, pertanto, comunicava all'Anagrafe del Comune di Roma l'avvenuta iscrizione del DI GIROLAMO nell'Anagrafe consolare a seguito del trasferimento della sua residenza da Roma (Via Euclide Turba n. 5) a Etterbeek (Avenue de Tervueren n. 143) e contestualmente richiedeva il nulla osta all'iscrizione del DI GIROLAMO nelle liste elettorali di quel Consolato; in tal modo, la CIANNELLA, da un lato, induceva a propria volta, in errore i funzionari competenti*

dell'Anagrafe del Comune di Roma che procedevano erroneamente sia alla cancellazione del DI GIROLAMO dalla popolazione residente a Roma sia alla iscrizione del DI GIROLAMO nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Roma (atto ideologicamente falso) e, dall'altro, procedeva lei stessa, a seguito dei citati atti dell'Ufficio dell'Anagrafe di Roma e del richiesto nulla osta, alla iscrizione del DI GIROLAMO nell'elenco (aggiunto) degli elettori dello stesso Consolato, così formando i relativi atti pubblici ideologicamente falsi.
In Bruxelles (B), negli uffici del Consolato d'Italia il 14-02-2008 ed in Roma, negli uffici dell'Anagrafe del Comune, il 15-02-2008.

MOKBEL Gennaro
29) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110, 479, c.p. (falso ideologico aggravato) perché, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori, ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 30), formavano i seguenti atti pubblici falsi:
- *il certificato, rilasciato a DI GIROLAMO Nicola Paolo il 05-03-2008 dal Consolato d'Italia a Bruxelles, in cui il MATTIUSSI, firmando "per il Console" attestava falsamente che DI GIROLAMO Nicola Paolo era residente a Avenue de Tervueren n. 143 – 1040 Etterbeek - Belgio ed era iscritto, nell'anagrafe del Consolato, nelle liste elettorali della Ripartizione Europa;*
- *la dichiarazione, in data 05-03-2008, di accettazione della candidatura con la sottoscrizione del DI GIROLAMO e l'autenticazione della firma di quest'ultimo da parte del MATTIUSSI che, firmando "per il Console " dava atto, conformemente a quanto richiesto dalla legge sulla autenticazione, di aver ammonito lo stesso DI GIROLAMO sulla responsabilità penale che avrebbe gravato sullo stesso nell'ipotesi di dichiarazione false o mendaci, ma procedeva egualmente all'autenticazione della firma del DI GIROLAMO malgrado fosse a conoscenza, che il DI GIROLAMO non era residente in Belgio alla Avenue de Tervueren n. 143 del comune di Etterbeek, in realtà domicilio di CILLI Oronzo.*

In Bruxelles (B), negli uffici del Consolato d'Italia il 05-03-2008.

MOKBEL Gennaro
30) Del delitto p. e p. dagli artt. 48, 61 n. 2), 81 cpv., 110 c.p. e 100 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004 (falsificazione aggravata di liste elettorali mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) perché, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori, ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, attraverso l'utilizzazione degli atti falsi di cui al capo 29), inducevano in errore VALENTINI Valentino e MARINO Rita, legali rappresentanti del Partito politico "Il Popolo della Libertà" che, provvedevano a depositare a Roma, il 10-03-2008 presso il competente Ufficio elettorale Centrale Circoscrizione Estero, la lista dei candidati per le elezioni per il Senato della Repubblica, per la Ripartizione Europa, contenente il nome del candidato DI GIROLAMO Nicola Paolo ed a produrre i documenti necessari per l'ammissione della lista e dei candidati, tra i quali i documenti falsi di cui al capo 29); in tal modo, venivano, a loro volta, indotti in errore i componenti dell'Ufficio Centrale Circoscrizione Estero che formava i seguenti atti pubblici:
- *il decreto in data 11-03-2008 di ammissione della lista citata e dei candidati in cui si attestava che questi ultimi (e quindi falsamente anche il DI GIROLAMO) erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, di quello della residenza all'estero previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della L. n. 459/2001;*
- *il provvedimento in data 26-04-2008 con cui l'Ufficio Circoscrizionale procedeva a proclamare eletto, quale senatore per la Ripartizione Europa, DI GIROLAMO Nicola Paolo.*

In Bruxelles (B) nelle date indicate.

MOKBEL Gennaro

31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (concorso in abuso di ufficio) perché, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori, ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, in particolare tramite la condotta di quest'ultimo in qualità di funzionario del Consolato d'Italia a Bruxelles, in violazione del requisito della residenza all'estero previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della L. n. 459/2001 e in generale mediante le condotte di cui ai capi 29) e 30), consentivano al DI GIROLAMO di candidarsi illegittimamente alle elezioni per il Senato della Repubblica, nella Circoscrizione elettorale Estero – Europa, in mancanza dei requisiti necessari, così intenzionalmente arrecando allo stesso un ingiusto vantaggio anche di natura patrimoniale, con danno ingiusto ai candidati concorrenti.

In Bruxelles (B) presso il Consolato d'Italia il 05-03-2008

(FATTO DESCRITTO AI SOLI FINI DELLA CONTESTAZIONE, PER IL QUALE NON SI APPLICA LA MISURA CAUTELARE)

MOKBEL Gennaro

31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (concorso in abuso di ufficio) perché in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, per i quali si è proceduto separatamente, il MOKBEL Gennaro, l'ANDRINI Stefano ed il FERRETTI Gianluigi quali istigatori ed il DI GIROLAMO ed il MATTIUSSI quali esecutori materiali, si accordavano tra loro affinché il MATTIUSSI, in qualità di funzionario del Consolato d'Italia a Bruxelles nello svolgimento delle sue funzioni e del suo servizio, violando le norme di legge in materia elettorale, consegnasse illegittimamente il plico elettorale, destinato a "DI GIROLAMO Nicola Paolo Avenue de Tervueren n. 143 Etterbeek" e restituito dalle poste belghe per essere inesistente l'indirizzo apposto sulla busta contenente il plico, nelle mani di FERRANTE Dario, presentatosi a ritirarlo per conto dello stesso DI GIROLAMO, così facendo falsamente apparire regolarmente consegnato il plico stesso (che il DI GIROLAMO non aveva diritto a ricevere non essendo residente in Belgio), al fine di consentire al DI GIROLAMO l'illegittimo esercizio del diritto di voto con proprio beneficio patrimoniale, e con un danno ingiusto per gli altri candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica, concorrenti nella Circoscrizione elettorale Estero – Ripartizione Europa.

In Bruxelles (B), presso il Consolato d'Italia, in epoca di poco antecedente al 10-04-2008

(FATTO DESCRITTO AI SOLI FINI DELLA CONTESTAZIONE, PER IL QUALE NON SI APPLICA LA MISURA CAUTELARE)

CABONI Roberto, COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, IANNILLI Marco, MOKBEL Gennaro e PUGLIESE Franco

33) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992, 7 D. L. n. 152/1991 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e pieno accordo tra loro, tra loro, PUGLIESE quale istigatore e beneficiario, MOKBEL, COLOSIMO, e DI GIROLAMO, quali ideatori ed organizzatori dell'operazione, IANNILLI quale mediatore verso l'intestatario ADV & PARTNERS s.r.l con sede in Roma, di cui il CABONI era amministratore, al fine di consentire al PUGLIESE di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 c.p. e segg., intestato fittiziamente alla predetta società il motor yacht FRANCK ONE modello STAMA 37HT – apparato motore D4-300/DP matr. 2004027368-2004027363 acquistato dal PUGLIESE, reale proprietario, presso la CANTIERI NAVALI ARTURO STABILE di Trapani per l'importo di €. 200.000 circa.

Con l'aggravante per MOKBEL, DI GIROLAMO, COLOSIMO e IANNILLI di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati che seguono e di favorire l'associazione mafiosa operante in Isola Capo Rizzuto della quale il PUGLIESE è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia ARENA della quale il COLOSIMO stesso era difensore.

In Roma dal 25-03-2008 al 24-06-2008 data dell'intestazione fittizia.

COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, GABRIELE Giovanni, MACORI Roberto, MOKBEL Gennaro, PUGLIESE Franco ed altri ignoti

34) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 97, 100 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004, 18 L. n. 459/2001 e 7 D. L. n. 152/1991 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal metodo mafioso) perché, in concorso tra loro, il MOKBEL, il PUGLIESE, il DI GIROLAMO ed il COLOSIMO quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal MACORI e dal GABRIELE appositamente recatisi in Germania, ed in concorso con altri soggetti allo stato rimasti ignoti, avvalendosi della capacità di intimidazione e dell'operatività della cosca mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto, reperivano presso gli immigrati calabresi residenti in Germania ed in particolare nel distretto di Stoccarda e Francoforte, presso cui fruivano di appoggi trovati dal PUGLIESE Franco, le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all'estero ai sensi dell'art. 12 della L. n. 459/2001, al cui riempimento provvedevano inserendovi abusivamente il nominativo di DI GIROLAMO Nicola Paolo, che quindi ne faceva scientemente uso in quanto candidato nella circoscrizione estero per l'Europa al Senato della Repubblica, così alterando le schede elettorali, facendo figurare il voto, mai realmente espresso e falsamente formato, in favore del DI GIROLAMO medesimo.
In Germania (D) ed a Roma sede dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero fino ad epica antecedente e prossima al 07-04-2008 data ultima di invio dei plichi con le schede al predetto Ufficio centrale.

COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, GABRIELE Giovanni, MACORI Roberto, MOKBEL Gennaro e PUGLIESE Franco

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110 c.p., 96 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004, 18 Legge 459/2001 e 7 D. L. n. 152/1991 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso) perché, in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato che precede al capo 35) il MOKBEL, il DI GIROLAMO ed il COLOSIMO quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal MACORI e dal GABRIELE appositamente recatisi in Germania, promettevano al PUGLIESE in cambio dell'appoggio elettorale della cosca mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto alla candidatura nella circoscrizione Europa in occasione delle elezioni politiche del 2008 di DI GIROLAMO Nicola Paolo, di procurare al medesimo PUGLIESE un intestatario fittizio del motor yacht FRANCK ONE modello STAMA 37HT – apparato motore D4-300/DP matr. 2004027368-2004027363, acquistato dal PUGLIESE presso la CANTIERI NAVALI ARTURO STABILE di Trapani per l'importo di €. 200.000 circa, intestatario successivamente individuato nella ADV & PARTNERS s.r.l. con sede in Roma, così garantendo al medesimo l'utilità economica derivante dalla fittizia intestazione del bene mobile di ingente valore, effettuata per gli scopi di cui al capo 34).
Con l'aggravante per MOKBEL, DI GIROLAMO, COLOSIMO, MACORI e IANNILLI di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato che precede e di favorire l'associazione mafiosa denominata cosca ARENA operante in Isola Capo Rizzuto di cui il PUGLIESE è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia ARENA di cui il COLOSIMO stesso era difensore.
In Roma dal 25-03-2008 al 24-06-2008 data dell'intestazione fittizia.

LAURENTI Maurizio

36) Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. (riciclaggio) per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000, ascritto separatamente al FERRERI, al FOCARELLI, allo SCOPONI ed al PANOZZO, quale titolare di fatto e di diritto della ACCORD PACIFIC LIMITED, società appositamente costituita ad Hong Kong in data 04-10-2005 con numero 0999412, indirizzo Room 26B, Parksdale, 54 Bonham Room Mid-level HK, e con conto corrente bancario 4705300720 presso la DBS BANK, sostituito, trasferito e in ogni caso compiuto in relazione alle somme descritte in seguito, operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1).

In particolare:

- *riceveva dalla GLOBESTREAM TLC Ltd. €. 21.870.427.82, tra il 21-11-2005 al 27-11-2006, quindi*
- *il 07-03-2006, trasferiva €. 1.701.423 in favore della SUPER HARVEST FINANCE Ltd., sul conto 36810919121 presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *il 25-07-2006, trasferiva €. 900.000 in favore di ZITO Bruno, responsabile "Ufficio Marketing" di FASTWEB s.p.a., sul conto 57419973092 acceso presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *il 25-07-2006 e 05-09-2006, trasferiva rispettivamente di €. 900.000 ed €. 350.000, in favore di CRUDELE Giuseppe, collaboratore di ZITO Bruno presso l'"Ufficio Marketing" di FASTWEB Spa, sul conto 57419973114 presso la STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *il 28-07-2006, 01-08-2006 e 05-09-2006, trasferimenti rispettivamente di €. 2.862.475,98, €. 199.095,52 e €. 2.308.929,41, in favore della SUPER HARVEST FINANCE Ltd., sul conto 36810919121 della STANDARD CHARTERED BANK di Hong Kong;*
- *tra il 01-10-2006 ed il 06-12-2006, eseguiva n. 5 pagamenti, genericamente indicati con importi compresi tra €. 300.000,00 e €. 4.168.000,00, in favore di due beneficiari, ZITO Bruno e SUPER HARVEST Ltd.;*
- *il 07-12-2006, a chiusura del conto, trasferiva la somma residuale sul conto 5121152410 presso la DBS BANK, aperto il 06-12-2006 ad esso LAURENTI intestato.*

In Roma ed Hong Kong (RC) nelle date sopra specificate.

MICUCCI Massimo

37) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p., 4 legge 146/2006 (riciclaggio transnazionale) per avere in concorso con la moglie MIGLIAVACCA Antonella, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il MICUCCI quale rappresentante e socio delle seguenti società riferibili a FOCARELLI Carlo:

a) RICHFIELD ITALIA s.r.l. (C.F.: 09098291009) con sede in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, esercente l'attività di "holding", di cui è amministratore unico dal 02-05-2008, controllante direttamente o indirettamente le seguenti società TURRET s.r.l., AQUAFRONTIERS s.r.l., PRESS TO PLAY s.r.l.;

b) MAAM s.r.l. (C.F.: 06547741006) cancellata dal registro delle imprese in data 27-04-2007, per trasferimento della sede sociale a Dohar (Bangladesh). Società di cui è stato amministratore fino alla data dell'11-04-2007 in cui veniva nominato amministratore unico FAIZ Ahmed che aveva rilevato la totalità del capitale sociale da AGOSTINI Giuseppe, MIGLIAVACCA Antonella e MICUCCI Massimo;

c) MAAM ENGINEERING s.r.l. (C.F.: 09391581007) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente l'attività di lavori di installazione (allestimenti di studi audio-video, realizzazione di ambienti insonorizzati), di cui è amministratore unico dal 26-02-2007 (quote possedute €. 7.500,00 su €. 30.000,00);

d) THOU TV ITALIA s.r.l. (C.F.: 09575671004) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente attività radiotelevisive, amministratore unico dal 06-07-2007, controllata al 100% dalla THOU GROUP Ltd.;

le cui illecite attività gli erano note per i rapporti amicali e societari con il medesimo, sottoscrivendo e compilando i relativi moduli in data 30-03-2007 a Roma per ottenere l'apertura del conto corrente n. 6004-85 (ANTOMAX), presso l'istituto di credito BPU (Banche popolari unite)-BANCA INTERNATIONAL s.a., e fungendo in tal modo da prestanome sia con fittizie intestazioni di società e conti correnti, sia provvedendo ai necessari trasferimenti di denaro, compiuto su indicazione del FOCARELLI e senza aver concorso nel reato di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000 a quest'ultimo ascritto ai capi 3), 9) e 12) della rubrica, le seguenti operazioni (dal 11-05-2007 al 18-05-2007 sono stati ricevuti complessivamente bonifici per €. 499.975,00):

- *in data 11-05-2007 bonifico di €. 250.000,00, ordinato da MICUCCI Massimo presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla BCEE - BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG mediante addebito sul conto contraddistinto da IBAN: /C/LU720019005503603000;*

- *in data 18-05-2007 bonifico di €. 249.975,00, ordinato da MICUCCI Massimo presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.p.a.;*
- *in data 31-05-2007 (data valuta 30-05-2007) prelievo di €. 65.500,00, con "avis de prelevement" riportante in calce la sigla ANTOMAX;*
- *In data 29-06-2007 bonifico in addebito pari a €. 434.475,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. s.a., società di diritto panamense (sede: Republic of Panama, Plaza 2000 Building, 501H Street 161H Floor; dal Registro Pubblico di Panama la società risulta sciolta in data 29-04-2009), e recante come causale "Finanziamento". L'accredito del denaro era effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU BANCA INTERNATIONAL s.a. e l'ordine di trasferimento, datato 27-06-2007, riportava in calce la sigla ANTOMAX riferibile a MICUCCI Massimo;*
- *in data 12-07-2007 bonifico in addebito di €. 1.513,23 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. s.a.;*
- *in data 17-08-2007 bonifico in accredito pari a €. 900.000,00 ordinato da MICUCCI Massimo presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale dava istruzioni di effettuare la transazione alla BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.p.a.;*
- *in data 18-09-2007 (data valuta 19-09-2007) prelievo di €. 23.000,00. La richiesta di prelievo "AVIS DE PRELEVEMENT" riportava in calce la sigla ANTOMAX riferibile a MICUCCI Massimo;*
- *in data 26.09.2007 bonifico in addebito di €. 877.000,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. s.a., recante come causale "Finanziamento". L'accredito del denaro era effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU BANCA INTERNATIONAL s.a. e l'ordine di trasferimento, datato 14-09-2007, riportava in calce la sigla ANTOMAX verosimilmente riferibile a MICUCCI Massimo.*
- *Inoltre riceveva:*
- *il 04-11-2005 ed il 20-09-2006 complessivi €. 454.562,56 provenienti dal conto n. 59636850, acceso presso la HSBC di Londra ed intestato alla GLOBESTREAM Ltd. sul conto n. 346 acceso presso la CARIFIRENZE, agenzia Roma 9 ed intestato alla MAAM s.r.l.;*
- *Il 25-10-2006, ulteriori €. 400.350,00 dal medesimo conto della GLOBESTREAM Ltd. in favore del conto 346 acceso presso la CARIFIRENZE, agenzia Roma 9 ed intestato alla MAAM s.r.l.;*

Così compiendo molteplici operazioni in Italia ed all'estero idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.
In Roma ed all'estero da epoca antecedente e prossima al novembre 2005 sino a data odierna.

MADOIR Mwaffak

38) Del reato p. e p. dagli artt. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale) per avere, in concorso con gli effettivi beneficiari delle somme e quale delegato dei medesimi effettivi beneficiari del conto corrente n. 1122053-0, acceso presso la BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE con sede in San Marino, ed intestato alla società LORAND Ltd. di fatto gestita dalla IRWELD s.a. di Lugano per mandato fiduciario ricevuto sul conto transitorio n. SM77R0319509800000010003002, e successivamente prelevato per contanti la somma complessiva di €. 5.547.530,00, in cinque "tranche" di importo variabile tra €. 650.000 e €. 1.511.000,00, così operando una sostituzione di moneta elettronica in contanti, trasferiti successivamente a terzi, comunque compiendo rispetto alla medesima somma complessiva atti idonei ad occultare la provenienza del denaro dai delitti di cui ai capi che precedono ed oggetto dell'attività dell'associazione di cui al capo 1)
In Roma, Lugano (CH), Vienna (A)n e San Marino (RSM) da epoca antecedente e prossima al 20-03-2006 sino al 27-07-2006.

SEGUONO LE TABELLE ALLEGATE AI CAPI 2), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 13).